



PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 134 / 2023

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023. VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2023.

LA PRESIDENTE

VISTO l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativi alle competenze e funzioni del Presidente della Provincia;

Premesso che:

- il D.lgs. n. 165/2001 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate (inde Fondo);
- la costituzione del Fondo costituisce una competenza di ordine gestionale per le risorse stabili, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN, mentre l'incremento della parte variabile è di competenza dell'organo di governo;
- le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- L'ente ha ripristinato la dirigenza tramite:
 - deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 23/2/2023 avente ad oggetto: "CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'ASSETTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO";
 - deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16/3/2023 avente ad oggetto: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. PROPOSTA";
 - deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16/3/2023 avente ad oggetto: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. ADOZIONE. ";
- si rende necessario quindi costituire il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti ai sensi dell'art 57 comma 5 del CCNL personale dirigente ossia "anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive di altri enti,, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge";

- nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL per personale non dirigente, le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e risultano suddivise in:
 - A. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - B. RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - C. RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022;

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva integrativa e che, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa;

Visto

- art. 40 comma 3-quinquies del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;
- articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che detta limiti alla crescita della spesa di personale, ancorandola al dato medio anni 2011-2013;
- per gli anni 2015 e 2016: l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, il quale prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- per gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,*

n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"; per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui sopra non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- per il 2022 trova applicazione l'art. 33 del DL 34/2019 comma 1-bis ha disposto per le province e le città metropolitane - in analogia a quanto già previsto per regioni e comuni- una nuova disciplina delle assunzioni di personale e di limite al trattamento accessorio, entrata in vigore con l'emanazione del decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 11/1/2022 pubblicato in G.U. n. 49 del 28/2/2022, in particolare *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Visto il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 95/2020/PAR in particolare *"Per la determinazione del "valore medio pro-capite" occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O."*

Vista la risposta della RGS n. 12454 del 15/1/2021 in particolare *"Pertanto la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:*

1. *fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso in sede di Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 eccetera);*
2. *personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo ricompreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede ecc.)."*

La quantificazione che precede va effettuata una unica volta, in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata, attese le differenze della retribuzione accessorio previste per il personale con qualifica dirigenziale e personale del comparto.

La misura dell'incremento del limite per il complesso dell'amministrazione risulta così individuata dalla norma in oggetto: "Il limite ... è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite". Ciò comporta che il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del

31.12.2018, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale ed il personale del comparto.

Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.

Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene che questa vada individuata dalla presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell'anno ad un dipendente a tempo pieno).

Tale metodologia – che è già nota alle amministrazioni in quanto prevista per la compilazione annuale della tabella 12 del Conto Annuale, cioè della rilevazione disposta dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165– consente di rilevare in modo operativamente semplice e verificabile le unità di personale aggiuntive rispetto al personale rilevato al 31.12.2018 ed in generale, ma soprattutto per le quantificazioni relative alle amministrazioni di dimensione ridotta, di tenere nel giusto conto gli effetti delle assunzioni e cessazioni avvenute in diverse date dell'anno.

Ciò premesso, la puntuale quantificazione dell'incremento di unità di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'anno di riferimento sarà determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018 arrotondate al secondo decimale ove necessario.

Ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per la relativa quota accessoria per dipendente calcolata secondo le indicazioni con riferimento a tale categoria di personale.”

Visto che la Corte dei Conti della Lombardia nella deliberazione n. 211 del 16/12/2022, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Marche, del. n. 22/2022; Sez. reg. contr. Sardegna, del. n. 27/2021), segnala che, con riferimento al trattamento accessorio dei dirigenti:

– l'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale ex art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019 include, oltre al trattamento accessorio delle posizioni organizzative, quello riservato ai dirigenti, stante l'espresso richiamo alle relative risorse contenuto nel decreto Madia;

– solo al ricorrere della condizione prevista dalla legge, data dall'incremento del numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018, deriva la possibilità di un incremento del trattamento accessorio del personale determinato per il 2016 in misura proporzionale alle unità di personale assunte per comparto di appartenenza.

La fattispecie della prima istituzione delle posizioni dirigenziali da parte dell'ente, secondo la deliberazione in commento, non comporta, tuttavia, l'esigenza di garantire il salario accessorio medio riconosciuto al personale al 31 dicembre 2018 in presenza di un incremento della dotazione organica, quanto, piuttosto, la necessità di rideterminare, in via figurativa, il valore (e il conseguente limite) della spesa per il trattamento accessorio ex art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Ad avviso della Corte, pertanto, a tal fine, in assenza di un parametro storico (valore del 2016), si può far riferimento alle indicazioni fornite dall'ARAN e recepite nell'art. 57, c. 5, del Ccnl. del 17 dicembre 2020, secondo cui *“gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”*.

In conclusione, i magistrati contabili si pronunciano nel senso che *“in ipotesi di prima istituzione delle posizioni dirigenziali è possibile (ri)determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, includendovi quelle relative al personale con qualifica dirigenziale, calcolate sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti”*.

Nel 2016 non c'erano dirigenti nella Provincia di Livorno e quindi nemmeno il relativo Fondo per la contrattazione decentrata, in quanto cessati nel 2015.

Dato atto pertanto che ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 75/2017 anche per l'anno 2023, il totale delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della Legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023 per il personale non dirigente, mentre il limite dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 per il comparto della dirigenza viene ricostituito;

Richiamata la Circolare n. 25 del 10/05/2022 del M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato relativa al conto annuale 2021 che ai fini del rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, prevede che vengano considerate le risorse destinate alla retribuzione accessoria per le seguenti macro categorie: Segretario Generale (senza convenzione come da nuove indicazioni), Dirigenti, Personale non dirigente, quest'ultima a sua volta comprensiva del Fondo risorse decentrate, Fondo straordinario e Fondo PO;

Ricordato che alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato:

non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 come di seguito indicate in base alle indicazioni della suddetta Circolare M.E.F. - Ragioneria Generale num. 18/2021:

- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- fondo del lavoro straordinario;
- trattamento accessorio Segretari Comunali e Provinciali;
- fondi dirigenti;

Dato atto quindi che la costituzione del fondo risorse decentrate potrà essere integrata, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Considerato che la Provincia

- ha rispettato gli equilibri di bilancio 2023;
- nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 ridotto del 50% quale percentuale di riduzione obbligatoria prevista per le province dall'art. 1, comma 421 della Legge 23./12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e che gli stanziamenti sul bilancio 2023 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- nell'anno 2022 la spesa di personale è stata mantenuta nel rispetto del tetto di spesa del personale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 421 della Legge 190/2014 e dalle Linee guida della Funzione pubblica del 08/05/2018 e che gli stanziamenti sul bilancio 2023 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Premesso tutto quanto sopra, si ritiene necessario procedere in base alle regole contrattualmente vigenti alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate anno 2023 -tenuto conto di quanto di seguito dettagliato per le risorse stabili e per la risorse variabili- per poi quindi verificare la compatibilità dello stesso rispetto al vincolo di contenimento imposto dal D.lgs 75/2017 (non superamento importo del Fondo 2016) e conseguentemente determinare in via definitiva il Fondo risorse decentrate anno 2023;

MACRO CATEGORIA: TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIO GENERALE

Sezione I - Risorse stabili

Risorse Storiche Consolidate

Con riferimento all'anno 2023, come da indicazioni contenute nella Circolare n. 25 del 10/10/2022 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, si rende necessaria la evidenza del Fondo per il trattamento accessorio del segretario, ai fini del relativo confronto e rispetto del corrispondente Fondo anno 2016.

Nella Circolare 25/2022 viene chiesto di evidenziare gli importi a carico del bilancio considerando, in caso di convenzione, le uscite al netto delle entrate.

Essendo la Provincia di Livorno , ente capofila della convenzione in essere con il Comune di Rosignano Marittimo, seppur con una percentuale del 40%, si è ritento

opportuno indicare i valori complessivi al 100% che dovranno trovare copertura nelle uscite del bilancio, inclusa la maggiorazione per la convenzione.

Di seguito la tabella riepilogativa della costituzione del fondo per il 2023 :

Costituzione fondi per il trattamento accessorio	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Segretario comunale e provinciale (bilancio)	
<i>Risorse a carico del bilancio</i>	
Retribuzione di Posizione	33.899,97
Maggiorazione retribuzione di posizione	18.075,98
Galleggiamento	
Retribuzione di risultato	13.676,66
Convenzione	19.869,40
Diritti segreteria	23.484,59
Totale Segretario Com.le e Prov.le (bilancio)	109.006,60
Aumenti contrattuali da rinnovo (posizione e convenzione)	1.446,19
Diritti segreteria	23.484,59
Totale risorse non rilevanti ai fini della verifica del limite art 23 c 2 Dlgs 75/2017	24.930,78
TOTALE RISORSE CERTIFICATE	84.075,82

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

In analogia a quanto previsto per il fondo risorse decentrate personale non dirigente in caso di incrementi di spesa su singole voci scaturenti da rinnovi contrattuali, a seguito del rinnovo del CCNL dei segretari comunali e provinciali avvenuto a dicembre 2020, dall'importo a bilancio sono stati scorporati gli aumenti della retribuzione di posizione e di convenzione scaturenti dagli incrementi disposti dal nuovo CCNL in quanto non soggetti al limite di cui all'art. 23, comma 3 D.lgs 75/2017 per €. 1.446,19.

La retribuzione di risultato non può essere adeguata agli incrementi disposti dal CCNL firmato nel 2020, in accordo al chiarimento pervenuto direttamente dalla Ragioneria Centrale di Roma in sede di redazione del conto annuale 2022, e conservato agli atti d'ufficio.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Sezione II - Risorse variabili

Sono stati previsti a bilancio, anche se non soggetti al limite, i diritti di segreteria, visto che l'ente è rimasto sprovvisto di dirigenza fino al 30/09/2023.

Sezione III - Eventuali decurtazioni del fondo

La retribuzione accessoria risulta nel limite e quindi non sono necessarie decurtazioni in merito.

Fondo 2016

DESCRIZIONE
Segretario comunale e provinciale (bilancio)
<i>Risorse a carico del bilancio</i>

Retribuzione di Posizione	33.144,02
Maggiorazione retribuzione di posizione	18.075,98
Galleggiamento	
Retribuzione di risultato	13.676,66
Convenzione	19.179,16
Totale Segretario Com.le e Prov.le (bilancio)	84.075,82

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
RISORSE STABILI	85.522,01
RISORSE VARIABILI	23.484,59
TOTALE RISORSE FONDO 2023	109.006,60
DI CUI RISORSE SOGGETTE AL LIMITE EX ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	84.075,82
DI CUI RISORSE NON SOGGETTE EX ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	24.930,78

MACROCATEGORIA: TRATTAMENTO ACCESSORIO FONDO DIRIGENTI

Sezione I - Risorse stabili

Risorse Storiche Consolidate

Dal 1/1/2016 al 1/10/2023 non sono stati presenti dirigenti in organico.

L'ente ha ripristinato la dirigenza tramite:

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 23/2/2023 avente ad oggetto: "CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'ASSETTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO";

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16/3/2023 avente ad oggetto: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. PROPOSTA ";

deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16/3/2023 avente ad oggetto: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. ADOZIONE. ".

Si rende necessario quindi costituire il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art 57 comma 5 del CCNL ossia "anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive di altri enti,...., nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge".

A tal fine è stato considerato che:

il CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 del 17/12/2020, che all'art. 62 espressamente conferma la validità del comma 1 e 5 dell'art. 27 del citato C.C.N.L. 23/12/1999, il quale prevede che "gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne", e che tale retribuzione è definita per ciascuna funzione dirigenziale nei limiti delle disponibilità del fondo a ciò costituito, entro determinati valori annui lordi

massimi definiti dai contratti di lavoro (attualmente pari ad € 45.512,37 ai sensi del comma 6° dell'art. 54 del nuovo CCNL 17/12/2020);

la delibera di Giunta Provinciale n. 259 del 31/10/2006, che approvava la metodologia di pesatura dei Dirigenti, che è stata poi adattata alla metodologia di pesatura delle posizioni organizzative al momento del venir meno dell'ultimo dirigente nel 2015, come da ultimo decreto presidenziale n. 62 del 19/4/2019;

il decreto del Presidente n. 61 del 24/05/2023, che approvava la metodologia di pesatura dei Dirigenti, adottato con parere favorevole del Nucleo di Valutazione, nel quale viene definito di:

riprendere l'articolazione per fasce della retribuzione di posizione dei dirigenti utilizzata fino al 2015, limitandola alla prime 3 vista la ridotta articolazione dell'ente intervenuta a seguito del trasferimento di funzioni alla Regione Toscana in data 31/12/2015;

aggiornare i valori annui ai sensi dell'art. 54 c.4 CCNL incrementandoli di 409,50 euro su base annua;

considerare al momento una retribuzione di risultato pari al minimo definito dall'art 57 c. 3 del 15% in attesa di futura contrattazione sindacale;

determinare quindi la retribuzione di posizione e risultato come segue:

FASCIA	indennità posizione mensile	indennità posizione annuale 2015	aumento ccnl 16-18 art 54	indennità posizione annuale teorica (*)	risultato 15% (**)	totale risorse
A	3.094,88	40.233,44	409,50	40.642,94	7.172,28	47.815,22
B	2.787,18	36.233,34	409,50	36.642,84	6.466,38	43.109,22
C	2.248,72	29.233,36	409,50	29.642,86	5.231,09	34.873,95
media				35.642,88		41.932,80

(*) ccnl min 11.942,67 max 45.512,37

(**) ccnl min 15% delle risorse del fondo

Il fondo dirigenti nel 2015 ammontava a euro 484.705 con 75% retribuzione di posizione e 25% retribuzione di risultato; anche se non rappresenta un dato storico di riferimento, si ritiene comunque necessario ricostituire un fondo di entità inferiore sulla base della ratio della legge di stabilità in vigore dal 2016;

Gli enti di riferimento sono le province vicine territorialmente e come dimensioni, che possono rappresentare delle alternative per eventuali dirigenti residenti nell'area;

La Provincia di Pisa ha 4 dirigenti, la Provincia di Massa e Carrara ha 2 dirigenti, di cui una con funzioni ad interim su 1 settore, per cui di fatto sono 3 dirigenti in pianta organica, La Provincia di Lucca ha 5 dirigenti; la media è quindi di 4 dirigenti;

La Provincia di Pisa ha un fondo pari a euro 193.978 come da tabella 15 conto annuale 2021; La Provincia di Massa e Carrara ha un fondo pari a euro 114.157 come da tabella 15 conto annuale 2020 ; La Provincia di Lucca ha un limite 2016 del fondo pari a euro 274.518 come da tabella SICI conto annuale 2020;

la media ponderata del fondo a dirigente è calcolata così: totale fondi euro $193.978 + 114.157 + 274.518 = 582.653$ / n. dirigenti $(4 + 3 + 5) = 12$ = 48.554,42 a dirigente medio.

Considerando una dotazione teorica di 4 dirigenti a 48.554,42 euro a dirigente, il fondo è costituito per **euro 194.217,68 che andrà a essere l'IMPORTO UNICO 2020 da ora in avanti.**

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Nessuno

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nessuno

Sezione II - Risorse variabili

Nessuno

Sezione III - Eventuali decurtazioni del fondo

Essendo previsto, da PIAO 2023-2025 la assunzione di un solo dirigente per l'anno 2023 a causa delle limitate disponibilità di bilancio e per il rispetto dei limiti di spesa, soprattutto quello definito dall'art 33 legge 34/2019, come ampiamente dettagliato nel PIAO stesso, viene decurtato provvisoriamente il fondo per euro 164.217,68, lasciando a disposizione solo 30.000 euro per il corrente anno.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
RISORSE STABILI	€ 30.000,00
RISORSE VARIABILI	€. 0
TOTALE RISORE FONDO 2023	€. 30.000,00
DI CUI RISORSE SOGGETTE AL LIMITE EX ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	€. 30.000,00
DI CUI RISORSE NON SOGGETTE EX ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	€. 0

MACRO CATEGORIA: TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO RISORSE DECENTRATE

Sezione I - Risorse stabili

Dato atto che:

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL**
- **Incremento € 83,20 personale in servizio 31/12/2015 - ART. 79, c.1, l. a di cui art. 67, c.2 l. a) CCNL 21/05/2018**
- L'articolo 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018 prevede che a decorrere dal 31.12.2018, a valere sul 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di €. 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2015.
- Con nota prot. num. 169507 del 20/06/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi di Costi del Lavoro Pubblico (IGOP), in risposta alla specifica richiesta di parere avanzata dall'Unione Province Italiane in merito al fatto se nel personale in servizio al 31.12.2015 ai fine del suddetto incremento, debba essere considerato anche il personale di funzioni non fondamentali transitato successivamente per effetto della Legge 56/2014 e delle leggi regionali di attuazione del riassetto istituzionale, che alla data del 31/12/2015 era ancora dipendente delle stesse province, al punto 4 ha precisato testualmente che: ... *"tale incremento spetti alle province dove tale personale era in servizio a quella data e non*

alle regioni, dove tale personale è stato successivamente trasferito, nel rispetto dell'art. 67, comma 2 lettera a) del CCNL 21.05.2018...";

Si è pertanto proceduto ad incrementare il Fondo dell'importo risultante , pari ad **€. 24.627,20**, il quale importo, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018;

- **Incremento € 84,50 personale in servizio 31/12/2018 - ART. 79, c.1, l. b**
L'articolo 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16.11.2022 prevede che a decorrere dal 01.01.2021 gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di €. 84,50 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2018.

Si è pertanto proceduto ad incrementare il Fondo dell'importo risultante , pari ad **€. 11.745,50**.

Per il 2021 e 2022 è previsto il recupero una tantum, quale risorsa variabile, ai sensi dell'articolo 79, comma 5.

Si è pertanto proceduto ad incrementare il Fondo per la parte variabile dell'importo risultante , pari ad €. 23.491,00.

Ai sensi dello stesso articolo 79, comma 6, tali risorse sono escluse dal limite.

- **Differenziale economico a seguito del rinnovo contrattuale CCNL 16-18 - ART. 79, c.1, l. a di cui art. 67, c.2 l. b) CCNL 21/05/2018**

In applicazione dell'art. 67, comma 2, lett. b) è stato inserito l'importo di **€. 18.897,28** a titolo di riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al CCNL per l'anno 2019.

Questo importo, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018.

- **Differenziale economico a seguito del rinnovo contrattuale CCNL 19-21 - ART. 79, c.1, l. d**

In applicazione dell'art. 79, comma 1, lett. d) è stato inserito l'importo di **€. 21.612,76** a titolo di riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella F acclusa al CCNL per l'anno 2023.

Ai sensi dello stesso articolo 79, comma 6, tali risorse sono escluse dal limite.

- **Differenziale economico a seguito del rinnovo contrattuale CCNL 19-21 soppressione B3 e D3- ART. 79, c.1bis**

In applicazione dell'art. 79, comma 1bis è stato inserito l'importo di **€. 388,05** a titolo di riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella F acclusa al CCNL per l'anno 2023 per le categorie B3 e D3.

Ai sensi dello stesso articolo 79, comma 6, tali risorse sono escluse dal limite.

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità Ria e assegno ad personam personale cessato - ART. 79, c.1, l. a di cui art. 67, c. 2 l. c) CCNL 21/05/2018**

La parte stabile del fondo è integrata dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni *ad personam* in godimento del personale cessato nell'anno precedente (2021), compresa la quota di tredicesima mensilità.

Nel corso del 2022 si sono verificate num. 19 cessazioni di personale che hanno permesso di incrementare la parte stabile del fondo per retribuzione di anzianità per €. 3.701,36 che, sommandosi all'importo di €. 12.820,99 portato in aumento per la stessa voce negli anni 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018 per cessati 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ha determinato complessivamente un incremento pari ad **€. 16.642,21**.

L'importo del personale cessato con RIA dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2016 è confluito nell'unico importo consolidato anno 2017.

Questo importo è assoggettato al limite di crescita del fondo risorse decentrate.

- **Incremento per riduzione stabile dello straordinario - ART. 79, c.1, l. a di cui art. 67, c. 2 l. g) CCNL 21/05/2018**

La parte stabile del fondo è stata incrementata di **€. 16.500,00** a fronte di una corrispondente riduzione stabile del fondo per il lavoro straordinario, così come stabilito a valere per l'anno 2022 nel Contratto Integrativo dell'ente anno 2021 sottoscritto in data 08/09/2021 e confermato anche nel Contratto Integrativo dell'ente anno 2022.

Questo importo è assoggettato al limite di crescita del fondo risorse decentrate. **Incremento per aumento dotazione organica - ART. 79, c.1, l. c**

In virtù della applicazione dell'art. 33 del DL 34/2019 comma 1-bis, la parte stabile è stata incrementata di **€. 67.746,63 e €. 7.711,00** non soggetto al limite, a fronte di un incremento di organico dai 134,75 dipendenti (conto annuale 2018 tab 12 mensilità 1863 meno 41 addetti trasferiti al 30/6/2018 diviso 12) del 31.12.2018 ai 146,16 previsti al 31.12.2023 (consuntivo addetti giugno 145 + 7 per 2 mesi come dal piano del fabbisogno del personale in vigore ad oggi); tale calcolo è da rivedere a consuntivo sulla base dell'effettivo incremento di organico 2023.

- **Incremento per legge di bilancio 2022 - ART. 79, c.3**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), l'ente ha deciso di incrementare le risorse di cui al art 79 comma 2, lett. c) per **€. 8945,81** e quelle di cui all'art. 17, comma 6, per **€. 1.450,14 (fondo elevate qualificazioni)** di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 (3971157+754276). Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, come da tabella 15 del conto annuale 2021. Le risorse stanziare sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

Per il 2022 è previsto il recupero una tantum, quale risorsa variabile, ai sensi dell'articolo 79, comma 5. per **€. 8945,81** e quelle di cui all'art. 17, comma 6, per **€. 1.450,14 (fondo elevate qualificazioni)**.

Dato atto infine che non sussistono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo e che pertanto le stesse risultano quantificate in base alle vigenti norme contrattuali in **€. 1.745.761,15** di cui €. 161.674,24 non soggetti al limite di crescita del fondo, come dettagliato nella Tabella di costituzione del Fondo-risorse decentrate-stabili allegata al presente Decreto (ALLEGATO 1);

Sezione II - Risorse variabili

RITENUTO prevedere **Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge - ART. 79, c.2, l. a di cui art. 67, c. 3 l c) CCNL 21/05/2018 come segue:**

Incentivi alla progettazione

Le risorse variabili sono incrementate degli incentivi per progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti, per **€ 30.000,00** (come da note dei Responsabili di Servizio competenti agli atti del Servizio Personale), al netto di oneri riflessi ed Irap accantonate nei rispettivi capitoli, di cui €. 30.000 risorse fuori limite in quanto relative ad attività svolte sotto la vigenza del D.Lgs. n. 163/2006 (fino al 18.08.2014), del D.L. 90/2014 (dal 19.08.2014 al 18.04.2016) e del D.lgs 50/2016 (dopo il 01/01/2018) ed €. 0,00 nel limite in quanto relativi ad attività svolte sotto la vigenza dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal 19/04/2016 al 31/12/2017) L'importo €. 30.000,00 non è assoggettato al limite di crescita del fondo risorse decentrate.

Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli ex art. 27, CCNL 14.09.2000.

Le risorse variabili sono incrementate dei compensi spettanti agli avvocati interni per sentenze favorevoli art. 27 CCNL 14/09/2000 per un totale di **€ 32.000,00** (al netto di oneri riflessi ed Irap accantonate nei rispettivi capitoli), di cui **€ 10.000,00** per sentenze favorevoli con spese compensate ed **€ 22.000,00** per sentenze favorevoli con vittoria di spese (somme a carico dei soccombenti), come da prospetto agli atti del Servizio Personale.

Solo l'importo di €. 22.000 per sentenze favorevoli con vittoria di spese (somme a carico dei soccombenti) non è assoggettato al limite di crescita del fondo risorse decentrate sulla base del nostro regolamento.

Prestazioni Polizia Provinciale a carico terzi - Art. 56-ter, CCNL 21/05/2018

Le risorse variabili sono incrementate ,ai sensi dell'art. art. 22, comma 3-bis, del decreto legge n. 50/2017, come richiamato dall'art. 56 - ter del CCNL 21/05/2020, dei compensi per prestazioni straordinarie rese dal personale della polizia locale con oneri conto terzi pari ad €. 3.745,12, risorse che come precisato nel parere del MEF - RGS prot 257831 del 18/12/2018, essendo " *... neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa di personale e, segnatamente, l'art. I, commi 557 - 557-quater e 562 della L. n. 296/2006 e l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 7512017*".

Questo importo non è assoggettato al limite di crescita del fondo risorse decentrate.

Frazione di Ria e assegno *ad personam* personale cessato - ART. 79, c.2, l. a di cui art. 67, c. 3 l d) CCNL 21/05/2018

Le risorse variabili sono incrementate dell'importo una tantum per frazione di RIA ed assegni *ad personam* in godimento del personale cessato nell'anno precedente, calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine anche il rateo della tredicesima.

Le num. 19 cessazioni avvenute nel 2022 - in base alla rispettive date di cessazioni- hanno liberato risorse per **€ 1.901,19**

Questo importo è assoggettato al limite di crescita del fondo risorse decentrate.

Risparmio fondo straordinario anno 2022 - ART. 79, c.2, l. d

Le risorse variabili sono incrementate dell'importo una tantum a titolo di risparmio accertato a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999, così come

certificate nel rendiconto della gestione 2022 approvato con Delibera del Consiglio provinciale num. 29 del 28/04/2022.

Questo importo una tantum è risultato pari ad **€. 35.159,46** e non è soggetto al limite di crescita dei fondi ai sensi di varie pronunce delle sedi regionali delle Corti dei conti ed in base a numerose Circolari della RGS (da ultima Circolare n. 25 del 10/06/2022). **Economie fondo anno precedente - ART. 80, c.1**

Le risorse variabili sono incrementate delle risorse stabili residue non integralmente utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario precedente (anno 2022).

Questo importo una tantum è risultato pari ad **€. 21.161,90**, così come certificate nel rendiconto della gestione 2022 approvato con Delibera del Consiglio provinciale num. num. 29 del 28/04/2022, e non è soggetto al limite di crescita dei fondi ai sensi di varie pronunce delle sedi regionali delle Corti dei conti ed in base a numerose Circolari della RGS (da ultima Circolare n. n. 25 del 10/06/2022).

Incremento risorse variabili per riduzione fondo posizioni organizzative - Art. 79 - art. 17, comma 6.

Le risorse variabili sono incrementate dell'importo di **€. 12.000,00** a seguito della corrispondente riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle EQ effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 6.

Questo importo è assoggettato al limite di crescita del fondo risorse decentrate.

Una tantum incremento € 84,50 personale in servizio 31/12/2018 - ART. 79, c.5

L'articolo 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16.11.2022 prevede che a decorrere dal 01.01.2021 gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di €. 84,50 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2018.

Per il 2021 e 2022 è previsto il recupero una tantum, quale risorsa variabile, ai sensi dell'articolo 79, comma 5.

Si è pertanto proceduto ad incrementare il Fondo per la parte variabile dell'importo risultante , pari ad **€. 23.491,00**.

Una tantum incremento legge di bilancio 2022- ART. 79, c.3

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), l'ente ha deciso di incrementare le risorse di cui al art 79 comma 2, lett. c) per €. 8945,81 e quelle di cui all'art. 17, comma 6, per €. 1.450,14 (fondo elevate qualificazioni) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 (3971157+754276). Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, come da tabella 15 del conto annuale 2021. Le risorse stanziare sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

Per il 2022 è previsto il recupero una tantum, quale risorsa variabile, ai sensi dell'articolo 79, comma 5. per **€. 8.945,81** e quelle di cui all'art. 17, comma 6, per €. 1.450,14 (fondo elevate qualificazioni).

Dato atto infine che non sussistono ulteriori condizioni per poter integrare le somme variabili del fondo e che pertanto le stesse risultano quantificate in base alle vigenti norme contrattuali in **€. 168.404,48** di cui €. 144.503,29 non soggetti al limite di crescita del fondo, come dettagliato nella Tabella di costituzione del Fondo risorse decentrate-variabili allegata al presente Decreto (ALLEGATO 1);

EVENTUALI DECURTAZIONI DEL FONDO

Dato atto

- della decurtazione ex art. 7, comma 4, lett. u) CCNL 21/05/2018 per incremento risorse destinate a P.O. per €. 24.627,20 regolarmente contrattata con la firma del Contratto Integrativo dell'ente per il triennio 2019-2021 in data 18/11/2019, così come indicata nella apposita voce;
- della decurtazione da operare sul Fondo per trasferimento a regime di funzioni e di trasferimenti di personale tramite portale mobilità pari ad €. 630.352,07;

Rilevato pertanto che la decurtazione da operare al fondo ammonta complessivamente ad **€. 654.979,27** e che a seguito delle suddetta riduzione il Fondo risorse decentrate risulta conseguentemente quantificato in **€. 1.259.186,36** di cui €. 306.177,53 non soggetti al limite di crescita del fondo come dettagliato nella tabella di costituzione del Fondo risorse decentrate - totale allegata al presente Decreto (ALLEGATO 1);

Considerate le risorse quantificate per le ulteriori componenti della macrocategoria Personale non dirigente rilevanti ai fini del limite (Fondo EQ e Fondo straordinario) come indicate nella tabella di costituzione dei fondi salari accessori previste allegata al presente Decreto (ALLEGATO 1);

Riduzione ex art. art. 23, comma 2 D.lgs 75/2017

Verificato che il fondo così come quantificato, al netto delle risorse non soggette al limite, non rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 e **ritenuto** pertanto decurtare ulteriormente il fondo di **€. 224.639,29** quale importo corrispondente alla differenza tra fondo 2023 e fondo 2016, come rappresentato nella tabella di verifica del limite al trattamento accessorio allegata al presente Decreto (ALLEGATO 2);

Dato atto pertanto che a seguito di tutte le operazioni di verifica come sopra rappresentate, il Fondo risorse decentrate anno 2023 risulta definitivamente quantificato in **€. 1.034.547,07** come dettagliato nella tabella di costituzione del Fondo risorse decentrate – totale Fondo allegata al presente Decreto (ALLEGATO 2);

Viste le ulteriori risorse che la richiamata Circolare del MEF- Ragioneria Generale dello Stato num 25/2022 prevede di considerare ai fini della verifica del limite complessivo d'ente come di seguito indicate:

- ulteriori componenti della macrocategoria Personale non dirigente e cioè Fondo Elevate Qualificazioni e Fondo straordinario, come quantificate nella tabella allegata al presente Decreto (ALLEGATO 2);
- le risorse destinate al trattamento accessorio del Segretario Generale come indicate nella suddetta Circolare, ma con la convenzione e con gli oneri al 100% in quanto ente capofila, e quantificate nella tabella allegata al presente Decreto (ALLEGATO 3);
- le risorse destinate al trattamento accessorio del Dirigente e quantificate nella tabella allegata al presente Decreto (ALLEGATO 4);

Verificato altresì, come indicato dalla richiamata Circolare del MEF- Ragioneria Generale dello Stato num 25/2022, che sia le singole macro categorie rilevanti ai fini della verifica del limite che il totale complessivo delle risorse d'ente anno 2023 rispetta il limite 2016, come rappresentato nella tabella di verifica del limite al trattamento accessorio complessivo allegata al presente Decreto (ALLEGATO 5);

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con il presente atto, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 ed all'art. 1, comma 421 della Legge 190/2014;

Visti

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 16/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 ed il DUP 2023-2025, e s.m.i;
- il Decreto Presidenziale n. 25 del 22/03/2023 con cui è stato approvato il PEG 2023 ed il manuale operativo di gestione 2023 e s.m.i;
- la Delibera del Consiglio provinciale num. 20 del 27/04/2022 con la quale è stato approvato il conto consuntivo 2022 ;

in cui sono state stanziare ed assegnate le risorse per la contrattazione decentrata così come definite con il presente Decreto;

Preso atto che della presente costituzione sono già state impegnate le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali di natura fondamentale e o fissa e continuativa:

Richiamato il D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2), che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che questa Amministrazione ha provveduto, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001 relativamente al trattamento accessorio 2022, all'invio al M.E.F. ed alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente - Amministrazione Trasparente- Sezione Personale - Contrattazione integrativa- Costi contratti integrativi - della scheda informativa 2 "contrattazione integrativa" e della Tabella 15 "costituzione e destinazione dei fondi per il trattamento accessorio" del Conto annuale, all'elaborazione, quale parte essenziale del processo di contrattazione integrativa, della relazione tecnico-finanziaria e della relazione integrativa (certificate dall'organo di revisione) relativamente al contratto decentrato 2022 ed alla trasmissione all'A.R.A.N. del contratto e della relazione di cui sopra, unitamente alla trasmissione al C.N.E.L.;

Dato atto altresì che relativamente al trattamento accessorio 2022, questa Amministrazione ha già provveduto all'invio al M.E.F. del conto annuale 2022 e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente - Amministrazione Trasparente- Sezione Personale - Contrattazione integrativa- Costi contratti integrativi - della suddette schede/tabelle;

Dato atto che la quantificazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente è correlata all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali, come risulta in ultimo dalla Relazione sulla performance anno 2022, approvata con Decreto della Presidente num. 42 del 13/04/2023 e validata dal Nucleo di Valutazione in data 13/04/2023, nonché dal vigente Sistema per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione provinciale;

Dato atto del parere num. 51 del 26/10/2023, conservato agli atti, reso dal Collegio dei revisori dei conti ai fini della certificazione delle risorse inserite nei Fondo risorse decentrate 2023 così come previsto nelle Circolare MEF – Dipartimento ragioneria

generale dello stato relative alla redazione del conto annuale, secondo quanto raccomandato dalla circolare della RGS n. 25/2012 (da ultimo Circolare num 23/2023);

Dato atto che il presente Decreto sarà trasmesso alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, alla luce di eventuali mutamenti legislativi, contrattuali o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito con particolare riguardo ad incentivi progettazione e propine avvocati una volta acquisite a consuntivo le somme a tale titolo corrisposte a valere sul fondo 2023,

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali;

DECRETA

1. **di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **di dare atto** che, in applicazione di quanto disposto dall'art 57 del CCNL Funzioni Locali del personale dirigente del 17.12.2020 ed operate le decurtazioni imposte dai vigenti limiti in materia di trattamento accessorio del personale, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 per il **Segretario** è costituito in **€. 109.006,60** e per i **Dirigenti** è costituito in **€. 30.000,00**, e che li stesso rispettano quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come da ALLEGATO 3 e 4 al presente Decreto;
3. **di dare atto** che, in applicazione di quanto disposto dall'art 79 del CCNL Funzioni Locali del **personale non dirigente** del 16.11.2022 ed operate le decurtazioni imposte dai vigenti limiti in materia di trattamento accessorio del personale, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 è costituito in **€. 1.284.083,19** , e che lo stesso rispetta quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come da ALLEGATO 2 al presente Decreto;
4. di costituire ai sensi dell'art 57 del CCNL Funzioni Locali del personale dirigente del 17.12.2020 il fondo dirigenti per la prima volta dopo il 2016 per **€. 194.217,68** , considerando una dotazione teorica di 4 dirigenti a 48.554,42 euro a dirigente, e **che lo stesso andrà a essere l'IMPORTO UNICO 2020 da ora in avanti anche ai fini dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017;**
5. **di dare atto** che, in applicazione di quanto disposto dalla Circolare n. 25 del 10/06/2022 del M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato relativa al conto annuale 2021 ai fini del rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, sia le singole macro categorie rilevanti ai fini della verifica del limite che il totale complessivo delle risorse d'ente anno 2023 rispettano il limite 2016, come rappresentato nella tabella di verifica del limite al trattamento accessorio complessivo allegata al presente Decreto (ALLEGATO 5);

6. **di dare atto** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamento, alla luce di eventuali mutamenti legislativi, contrattuali o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito con particolare riguardo ad incentivi progettazione e propine avvocati una volta acquisite a consuntivo le somme a tale titolo corrisposte a valere sul fondo 2023;
7. **di dare atto** che:
- a) **il fondo 2023 dipendenti** come definitivamente quantificato in **€ 1.034.547,07** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2023 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2023 afferenti la spesa di personale:
- **per € 207.000,00 sul capitolo 10109011/2** Retribuzioni – Art. 15, comparto B, codice V livello 1010101008, codice COFOG 13, Codice europeo 8, impegnato € 207.000,00 - Impegno n. 101/2023;
 - **per € 683.149,25 sul capitolo 10109011/3**, Fondo Progressioni orizzontali, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, su un totale stanziato di € 687.465,32 impegnato per euro 640.000,00 - Impegno n. 102/2023;
 - **per € 10.000,00 sul capitolo 101020116**, compensi avvocatura spese compensate, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non ancora impegnato;
 - **per € 22.000,00 sul capitolo 1011113**, compensi avvocatura vittoria di spese, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;
 - **per € 30.000,00 sul capitolo 101090140**, incentivi progettazione dipendenti, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;
 - **per € 17.173,06 sul capitolo 1011045**, Risorse decentrate Economie anno precedente, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8 non impegnato;
 - **per € 35.159,36 sul capitolo 1011046**, Economie anno precedente straordinario, codice V livello 1010101004, codice COFOG 18, Codice europeo 8 non impegnato;
 - **per € 6.320,28 sul capitolo 1011036**, Economie anno precedente straordinario, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, Impegno n. 347/2023;
 - **per € 3.745,12 sul capitolo 1011013**, straordinario polizia servizi a privati, codice V livello 1010101003, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;
 - **per € 20.000,00 sul capitolo 1011037, welfare polizza salute**, codice V livello 1010102001, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;
- b) Il totale del **fondo 2023 elevate qualificazioni** come definitivamente quantificato in **€ 165.151,12** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2023 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del

principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2023 afferenti la spesa di personale:

- **per € 165.151,12 sul capitolo 1011012** su un totale stanziato di 174.250, impegnato per € 174.250,00 - Impegno n. 103/2023;
- c) Il totale del fondo 2023 per **straordinario** come definitivamente quantificato in **€ 84.385,00** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2023 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2023 afferenti la spesa di personale:
- **per € 84.385,00 sul capitolo 101020130**, impegnato per € 84.385,00 - Impegno n. 99/2023;
- d) Il totale del fondo 2023 **dirigenti** come definitivamente quantificato in **€ 30.000,00** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2023 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2023 afferenti la spesa di personale:
- per € 30.000,00 sul capitolo 1010605, stanziato, impegnato € 30.000,00 - Impegno n. 581/2023;
- e) Il totale del fondo 2023 del **Segretario** come definitivamente quantificato in **€ 109.006,60** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2023 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2023 afferenti la spesa di personale:
- **per € 87.906,60 sul capitolo 101020117**, su un totale stanziato di 86.000,00 impegnato per € 81.000,00 - Impegno n. 131/2023 e su un totale stanziato di 1.906,60- Impegno n. 408/2023 (tot. Disponibile 2550,61);
 - **per € 21.100,00 sul capitolo 10102015**, su un totale stanziato di 21.100,00 impegnato per € 13.972,77- Impegno n. 132,344,465 e 747/2023:
8. **di dare atto** del parere num. 51 del 26/10/2023 conservato agli atti, reso dal Collegio dei revisori dei conti ai fini della certificazione delle risorse inserite nel Fondo risorse decentrate 2023 così come previsto nelle circolari MEF – Dipartimento ragioneria generale dello stato relative alla redazione del conto annuale, secondo quanto raccomandato dalla circolare della RGS n. 25/2012, (da ultimo Circolare num 25 del 10/06/2022);
9. **di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
10. **di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva dell'accordo economico 2023 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce

obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

11. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Lì, 30/10/2023

LA PRESIDENTE
SCARPELLINI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)